

COMUNE DI MONTEROTONDO
(Provincia di Roma)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO ALL'APERTO**
(Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 04/08/2011)

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Definizione
- Art. 4 Calendario delle manifestazioni
- Art. 5 Domande di inserimento nel calendario delle manifestazioni
- Art. 6 Criteri di priorità
- Art. 7 Spostamento dei periodi
- Art. 8 Richieste di autorizzazione
- Art. 9 Attività commerciale temporanea
- Art. 10 Tariffe, tasse, imposte e oneri a carico degli organizzatori
- Art. 11 Sanzioni

Art. 1 Finalità

1. L'Amministrazione Comunale, in coerenza con i principi statutari e nell'ambito del sostegno alle forme associative di volontariato, di enti e di organismi senza fine di lucro, favorisce le manifestazioni da esse promosse nel rispetto del presente regolamento.
2. Il presente Regolamento si prefigge lo scopo di disciplinare, in particolare, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in tali occasioni che, per la loro natura, originano un raduno straordinario di persone.
3. L'Amministrazione Comunale, al fine di disciplinare lo svolgimento della attività delle manifestazioni temporanee, redige il calendario annuale delle manifestazioni stesse organizzate nel territorio comunale.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni delle attività di pubblico spettacolo congiunte o meno ad attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa costituita dal T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931 e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché dalla L.R. 21/2006 e dalla L. 383/2000.
2. Il Regolamento si applica alle manifestazioni come definite all'art. 3 indipendentemente dalla loro durata.
3. L'applicazione del presente Regolamento è di competenza del Servizio Sviluppo Economico e Produttivo di seguito indicato come ufficio competente.

Art. 3 Definizione

1. Nel territorio comunale è ammesso lo svolgimento di manifestazioni consistenti in feste e/o riunioni straordinarie di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, in cui si effettui un pubblico spettacolo, eventualmente in aggiunta ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, manifestazioni di sorte locale ecc... Tali manifestazioni devono comunque essere riconducibili per contenuto a finalità culturali, folcloristiche, di promozione in genere, ovvero politiche, religiose, di volontariato e di sport.
2. Sono consentite manifestazioni all'aperto organizzate da:
 - a) associazioni culturali e di volontariato
 - b) comitati per la promozione turistica del territorio
 - c) Parrocchie e/o comitati parrocchiali
 - d) organizzazioni sindacali e/o di categoria
 - e) organizzazioni politiche riconosciute
 - f) enti e società di promozione sportiva e scientifiche
 - g) comitati di quartiere.
3. Le manifestazioni previste si dividono nelle seguenti tipologie:

A) sagre che abbiano come propria finalità quella di qualificare un determinato prodotto gastronomico tipico, perché prodotto o tradizionalmente utilizzato in una determinata area del comune;

B) sagre, feste ed altre manifestazioni, organizzate prevalentemente per finalità culturali, politiche, scientifiche, religiose, sportive, di volontariato, folcloristiche e di promozione in genere.

4. Restano escluse dalla regolamentazione le manifestazioni promosse direttamente dalla Pubblica Amministrazione.

Art. 4

Calendario delle manifestazioni

1. E' istituito il calendario delle manifestazioni che viene predisposto dal competente ufficio comunale entro il 31 dicembre di ogni anno, previa approvazione da parte della Giunta Comunale delle domande presentate e dichiarate ammissibili in conformità del presente Regolamento e riguardano le manifestazioni che si svolgeranno nel periodo dal 1^a gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.

2. Il calendario sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e con le forme di pubblicità che l'ufficio competente riterrà opportune.

3. Nel calendario saranno indicati i termini entro cui dovrà essere consegnata la documentazione necessaria per ottenere le singole autorizzazioni.

4. Le manifestazioni legate ad eventi del tutto eccezionali e non prevedibili anticipatamente, saranno autorizzate in deroga al calendario approvato per l'anno di riferimento e, se del caso, in motivata deroga a singole disposizioni del presente Regolamento.

Art. 5

Domande di inserimento nel calendario delle manifestazioni

1. Le domande di inserimento nel calendario delle manifestazioni dovranno essere presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di svolgimento della manifestazione esclusivamente su modulo predisposto dal competente ufficio comunale.

2. La domanda dovrà essere presentata anche se trattasi della ripetizione di una manifestazione svolta nelle annualità precedenti.

3. Nella domanda dovranno essere indicati i procedimenti relativi a tutti gli aspetti della manifestazione.

Art. 6

Criteri di priorità

1. Per la redazione del calendario, qualora vi siano domande di inserimento di manifestazioni che si dovranno svolgere nel medesimo ambito territoriale e nello stesso arco temporale, è data priorità sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

I) manifestazioni di tipologia B) rispetto a manifestazioni di tipologia A);

II) manifestazioni patrocinate da Enti e Organi Pubblici;

- III) maggiore anzianità di svolgimento autorizzato partendo dagli ultimi tre anni prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento;
- IV) ordine cronologico secondo la data di presentazione dell'istanza.

2. Per maggiore anzianità di svolgimento autorizzato ai sensi del comma 1°, num. III) si intende il numero di edizioni della stessa manifestazione effettivamente autorizzate dal Comune.

Art. 7

Spostamento dei periodi

1. Per le manifestazioni inserite in calendario possono essere consentiti spostamenti dei periodi, qualora siano indicate le situazioni di forza maggiore che rendano impossibile lo svolgimento nella data prefissata, sempre che non sia recato alcun documento ad altre manifestazioni e non vi sia in alcun caso sovrapposizione di manifestazioni.
2. In caso di maltempo o intemperie durante lo svolgimento della manifestazione, sarà consentito, previa immediata comunicazione agli uffici preposti, di recuperare i giorni non effettuati in maniera continuativa di seguito alla fine della manifestazione, nel rispetto di quanto stabilito al punto 1).

Art. 8

Richieste di autorizzazione

1. Le domande per ottenere le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della manifestazione dovranno essere consegnate almeno 45 giorni precedenti la data di svolgimento della manifestazione. Le domande dovranno essere presentate utilizzando la modulistica predisposta dall'ufficio competente pena l'esclusione.
2. Le domande presentate dovranno essere complete di tutta la documentazione necessaria per l'esame della stessa e l'inoltro dei pareri agli organi preposti.
3. Sull'autorizzazione rilasciata dal Comune saranno indicati i giorni di durata della manifestazione e l'orario di svolgimento giornaliero, che in ogni caso non potrà essere superiore all'orario previsto nei regolamenti comunali vigenti in materia nonché le prescrizioni volte a garantire la Pubblica Amministrazione dalla responsabilità civile e le prescrizioni per la disciplina delle vendite di cui al successivo art. 9.

Art. 9

Attività commerciale temporanea

1. Nell'area di svolgimento della manifestazione è consentito l'esercizio temporaneo del commercio di prodotti attinenti alla manifestazione, di prodotti tipici, di prodotti agricoli, di prodotti artigianali e di opere dell'ingegno.
2. Nella stessa area, onde prevenire fenomeni di concorrenza sleale, è consentita la vendita di generi alimentari altrimenti non disponibili nell'area stessa eccetto che trattasi di generi alimentari offerti gratuitamente dal promotore della manifestazione o venduti per il finanziamento dell'iniziativa.
3. Per la individuazione dei generi alimentari altrimenti non disponibili si ha riguardo ai soli beni principali e di largo consumo venduti dagli esercenti commerciali locali di vicinato a posto fisso,

a titolo esemplificativo il caffè e similia per il bar, il gelato per la gelateria, la pizza per la pizzeria.

4. La comunicazione relativa dovrà essere inoltrata all'ufficio competente nei termini previsti dalla normativa vigente.
5. La durata dell'attività non potrà eccedere quella della manifestazione di pubblico spettacolo.

Art. 10

Tariffe, tasse, imposte e oneri a carico degli organizzatori

- 1) Le manifestazioni oggetto del presente Regolamento sono assoggettate a tariffe, tasse e imposte comunali secondo quanto disposto dalle normative specifiche al riguardo.
- 2) La pulizia dell'area pubblica dove si svolge la manifestazione resta a carico degli organizzatori. Rimane inoltre a carico degli organizzatori l'onere per l'allacciamento ai pubblici servizi di acqua, luce, nonché dei relativi consumi fatta salva diversa determinazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione di sanzioni espressamente previste dalla normativa, la violazione delle prescrizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000.